

Festa del vicino **Cavalese, Palazzo della Comunità, venerdì 9 marzo 2012**

Il mio cordiale saluto a tutti i presenti e in particolare le mie felicitazioni per i *neovicini* della Magnifica Comunità di Fiemme.

Sono stato invitato a dirvi due parole sul concetto di *vicinanza* della Comunità, forse con un pizzico di malizia in quanto io stesso sono un *vicino* acquisito, mentre la stragrande maggioranza dei presenti è *vicino* dalla nascita, anzi qualcuno lo è per trasmissione familiare da più di cinque secoli. Mi riferisco, tanto per fare qualche esempio, al signor scario e al regolano di Ziano Zorzi e ai regolani Boninsegna di Predazzo, Goss di Varena, Vanzo di Daiano e Dagostin di Carano, provenienti da famiglie documentate già alla fine del Quattrocento.

Per alcuni di voi sarà stata una sorpresa sentirsi comunicare di essere divenuti *vicini* della Comunità. Infatti, solitamente per i membri e gli iscritti di tante associazioni e gruppi si parla di *soci*, che oltretutto divengono tali, salvo qualche eccezione, previa domanda di iscrizione e conseguente tesseramento, anzi talvolta pagando anche una piccola somma. Non mi riferisco solo alla Cassa Rurale, dove diventare *soci* non è certo una cosa immediata né per la procedura né per il costo; ma per tante altre note associazioni di volontariato e non, quali i cori, le bande, i vari gruppi di solidarietà, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e potrei continuare con un lunghissimo elenco.

Con la Comunità di Fiemme la cosa invece è diversa perché lo statuto attuale, entrato in vigore nel 1993, prescrive una automatica *vicinanza* dopo 20 anni di residenza continua in uno dei paesi che formano il nesso comunitario¹. Con lo statuto precedente, che risaliva al 1951, si conseguiva la *vicinanza* dopo 5 anni di residenza².

Ma cosa significa essere *vicini* della Comunità? Il termine infatti non è *soci*, oppure *membri*, oppure *iscritti*, oppure *comproprietari*, ma *vicini*, dal latino *vicus*, che significava, più che villaggio, *organizzazione di famiglie associate*: dove quindi i *vicini* erano gli abitanti stabili di un villaggio che, come tali, godevano di determinati diritti ed erano soggetti a determinati doveri.

Tutto questo risulta chiarissimo nella storia della Comunità del passato, anzi fino ad una data precisa: il 1807, quando per decreto del Governo bavarese venne abolita la figura dello scario e sciolte tutte le organizzazioni locali che si chiamavano Regole (sostituite da allora in poi dai Comuni). Mancò poco che anche la Comunità venisse sciolta con la divisione dei suoi beni tra gli 11 attuali Comuni che formano il nesso comunitario. Come immediata conseguenza sparirono anche i *vicini* ed ogni diritto legato alla *vicinanza*. Infatti i diritti dei *vicini* passarono o meglio vennero estesi a tutti i residenti nei Comuni.

Cosa significa quindi per voi oggi essere divenuti *vicini* della Comunità di Fiemme? Cosa comporta questa *vicinanza*? Ce lo spiega l'art. 6 dello statuto, intitolato *I diritti di vicinia*, che così recita al comma 1: "I diritti di *vicinia* sono quelli storici:

1 Art. 2 *La Comunità dei Vicini*. Comma 1: "La Comunità dei *Vicini* di Fiemme è l'universalità dei *Vicini*, alla quale appartiene, a titolo originario, il patrimonio collettivo, consistente prevalentemente nelle terre silvo-pastorali sulle quali i *Vicini* esercitano, per consolidata consuetudine, i propri diritti di *vicinia*, e che si articola nelle Regole."
Art. 4 *I Vicini*. Comma 1: "I *Vicini* sono le persone fisiche, aventi stabile dimora nel territorio delle Regole, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: - nascita in famiglia di *Vicini*; - riconoscimento di filiazione, adozione ed affiliazione da parte di *Vicino*; - residenza ininterrotta per almeno venti anni nel territorio delle Regole."

2 Art. 2 *Natura dei beni e requisiti dei cittadini partecipi al godimento*. Comma 1: "La Comunità Generale di Fiemme amministra un comprensorio di terre, situate nella Valle di Fiemme, in prevalenza boschive e pascolive..." Comma 2: "Dette terre hanno natura di demanio universale di dominio collettivo della popolazione quale «Universitas» costituita dagli abitanti aventi domicilio e residenza stabile in uno degli undici Comuni di Fiemme e cioè: Moena, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello e Trodena." Comma 3: "Il requisito della residenza matura col compimento del quinto anno di iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno degli undici comuni sunnominati."

- di pascolo con bestiame proprio,
- di erbatico,
- di legnatico,
- di cavar sabbia e sassi,
- di pesca,
- di caccia,
- di legnatico utile,
- di semina,
- e di estrazione di torba,

nonché quelli derivanti da altre forme di utilizzazione del territorio...”.

Naturalmente il tutto rigidamente regolamentato e non da praticarsi in allegra anarchia.

A dir il vero, però, visti i notevolissimi cambiamenti avvenuti da circa cinquanta anni a questa parte dal punto di vista economico e nella tipologia delle attività lavorative, molti di quei diritti sono per il momento di fatto sospesi e non praticati, ma mantengono la loro validità. Poiché non siamo noi i padroni del tempo e delle vicende umane, non si sa mai.

C'è però un altro importantissimo diritto che spetta ai *vicini* della Comunità di Fiemme, vale a dire l'elettorato attivo e passivo riguardante gli organi di gestione della Comunità stessa. Ed è un diritto sul quale vorrei insistere in modo particolare. Significa infatti che, per poter effettivamente prendere parte all'amministrazione di questo grande e complesso ente che è la Magnifica Comunità di Fiemme, gestirne l'imponente patrimonio, deliberare l'impiego delle rendite, promuoverne e sostenerne con convinzione e passione le finalità e le funzioni istituzionali, bisogna essere *vicini* ed esserlo in modo attivo e proficuo per sé e per tutta la collettività.

Ne consegue che ora che siete divenuti *vicini* dovrete avere la curiosità di saperne di più della Comunità di Fiemme. Questo, ovviamente se non l'avete già fatto, è un suggerimento culturale che propongo a voi, ma anche a tutti i presenti, anche agli attuali responsabili ed amministratori, dato che c'è sempre da imparare. E ci si può servire non solamente di qualche buona pubblicazione ma, al giorno d'oggi, anche di internet, in particolare il sito della Magnifica Comunità ed il sito intitolato www.storiadifiemme.it.

Dopo queste brevi spiegazioni e quest'ultimo invito a partecipare alla vita della Comunità con la conoscenza prima di tutto e con la disponibilità personale poi, non posso certo in questo breve tempo raccontare la storia della Comunità stessa. Però c'è un fatto interessante che posso illustrarvi e che riguarda l'essere *vicini* nel passato, cioè le modalità che venivano seguite per divenire *vicini* effettivi quando non era in vigore l'automatismo dello statuto attuale.

Prima di tutto chiarisco che, a sostanziale differenza di quanto accade oggi, vi erano due *vicinanze* ben distinte: la *vicinanza* della Comunità e la *vicinanza* della Regola di residenza. Per capire, è come se oggi fossero due cose distinte essere residenti in uno dei paesi della valle di Fiemme ed essere residenti in Provincia di Trento: per noi è ovvio che se si ha la prima residenza, necessariamente si ha la seconda. Nel passato no: se si era *vicini* della Comunità non si era necessariamente *vicini* della Regola dove si abitava, perché in questo erano due enti autonomi.

In pratica, essendo forestieri di nascita, come lo sono io e come lo siete voi, si poteva divenire, entro certi limiti (fino al 1584), *vicini* della Comunità per matrimonio, cioè perché si sposava la figlia unica di un *vicino*; in tal modo si conseguiva il diritto di usufruire dei benefici e si era soggetti ai doveri dipendenti dall'appartenenza alla Comunità stessa.

Ma se si voleva divenire *vicini* di una Regola (e la cosa era assai importante, perché significava poter usufruire dei pascoli e dei boschi di quella Regola in una economia basata per la maggior parte sull'agricoltura e sull'allevamento), la procedura era la seguente. Ve la presento così potete comprendere cosa vi siete persi a divenire *vicini* della Comunità in modo automatico nel 2012!

L'episodio che vi racconto ha per protagonista il personaggio più illustre che viveva in valle di

Fiemme, e precisamente qui a Cavalese, nella seconda metà del Cinquecento; non un valligiano qualsiasi, ma il giudice vescovile e luogotenente del Capitanato dott. Alessandro Giovanelli (Cavalese 1545 circa - 1601). Questi non era di famiglia di *vicini*, il padre era di Fadana di Cembra, cioè, come si dice in dialetto qui in Fiemme, era un *valèr*. Però era divenuto *vicino* della Comunità perché nel 1567 aveva sposato una Lucia Corradini di Castello ed in seguito erano venuti ad abitare a Cavalese, nell'edificio dove fino a pochi anni fa c'era l'Ufficio del Catasto e del Libro Fondiario, vicino a Piazza Ressa (e successivamente nell'edificio oggi corrispondente all'Hotel Orso Grigio).

Prima di tutto egli chiese per iscritto la *vicinanza* ai regolani di Cavalese il 24 aprile 1584 e costoro portarono la domanda all'assemblea della Regola. Anche se è scontato che l'iter sarebbe stato favorevole trattandosi del giudice, se ne discusse e il 26 aprile 1584 tale *vicinanza* fu concessa, guarda caso all'unanimità.

Fatto questo, nella medesima assemblea si nominò una commissione perché stabilisse quale importo avrebbe dovuto pagare il dottor Alessandro Giovanelli per divenire *vicino* di Cavalese. Infatti lo statuto della Regola (ma questo valeva per tutte le Regole e anche per la Comunità) prevedeva una specie di *tassa d'ingresso* (allora, non oggi!), che veniva stabilita valutando la persona richiedente nelle sue condizioni economiche, sociali e morali. Quindi l'assemblea generale della Regola di Cavalese, tenuta il giorno 21 maggio 1584, stabilì che la massima autorità vescovile della valle, il dottor Alessandro Giovanelli, per divenire effettivo *vicino* della Regola di Cavalese dovesse versare 38 fiorini, cioè una somma pari a circa 3 mesi di lavoro di un maestro muratore o di un maestro falegname, oggi diremmo di un provetto professionista.

Se le cose stessero così anche oggi e immaginando un simile obbligatorio pagamento da parte di tutti voi, gli uffici amministrativi della Comunità brinderebbero a festa, potendo contare, fatti i debiti calcoli e raffronti, su una bella entrata di circa 150.000 €.

Ma perché, direte voi, uno si doveva assoggettare al pagamento di un simile importo? La risposta è data dalla descrizione di come veniva trattato un *forestiero* nella Regola di Cavalese ai sensi del capitolo 35 dello statuto del 1624 (ma la cosa, ripeto, valeva per tutte le Regole sia di Fiemme sia delle altre valli, così come per le città di Trento e di Bolzano).

Il forestiero era soggetto alle seguenti norme:

- Primo. Il *forestiero*, per venire ad abitare a Cavalese, doveva presentare una valida garanzia patrimoniale di una terza persona *vicina*, la quale assicurasse che era onesto, solvente (cioè in grado di pagare la tassa annuale di *incolato* a cui erano sottoposti i *forestieri*), non litigioso e attaccabrighe, obbediente e sottomesso agli ordini della Regola, specie in caso di chiamata per eseguire collettivamente dei lavori pubblici (le cosiddette *urte*).
- Secondo. Il *forestiero* doveva dimostrare di essere *di buona fama e conditione*, e promettere di non accogliere persone *di mala fama* in casa propria, né di favorire azioni o attività disoneste.
- Terzo. Al *forestiero* era vietato il pascolo col proprio bestiame sui beni della Regola, così come gli era vietata la caccia, la pesca, praticare attività commerciale, tenere osteria o macelleria, se non previa autorizzazione della Regola e pagamento di quanto prescritto.
- Quarto. Il *forestiero* non poteva affittare casa ad altri forestieri, se non dopo aver offerto l'abitazione alla Regola e agli altri *vicini*, che dovevano in ogni caso avere la precedenza.
- Quinto. Il *forestiero* non poteva servirsi dei *gazi* (boschi riservati) della Regola né poteva essere autorizzato a servirsene; e in caso di contravvenzione veniva multato di 4 fiorini (cioè otto giornate di lavoro come sopra) per ogni piede di legname (poco meno di mezzo metro cubo).

A completare questo quadro che oggi sembrerebbe desolante, ma che allora era la norma ovunque, anche nelle città, vi leggo parte di una richiesta presentata dalla Regola di Cavalese al Comun generale della Comunità di Fiemme nel 1676: "Magnifica et honoranda Comunità patrona.

L'esperienza, che giornalmente si fa conoscere delle cose maestra, ci fa toccare con mani che il ricevere nuovi *vicini* apporta a tutti noi danni et discomodi. Ond'essendo necessario, almeno in avvenire, rimediare alli danni et incomodi che ci soprastanno, supplichiamo la Magnifica Comunità a fare un nuovo ordine che, ricercando qualche persona di farsi *vicino*, quella non possa essere accettata quando non concorra il pienno votto delle Regole; in maniera che, se una sola ricasasse, quello s'intenda *ipso iure* reggettado..."

Il 15 agosto 1676, nel Comun generale sul prato di Santa Maria di Cavalese, lo scario Antonio Somnavilla di Moena, tutti i regolani di Comun e moltissimi *vicini*, "hanno votato et dichiarato che sii fatto un ordine et quello registrato nel libro delle *consuetudini* et che in avvenire non sii più veruno accettato per *vicino* di Commune se non concorrerà prima il consenso di tutte le honorande Regole, niuna eccettuata."

Si può dire che tra la difficoltà di accesso alla *vicinanza* in quei tempi e l'automatismo oggi in vigore, ci potrebbe essere anche una via di mezzo. In una recente polemica sui giornali a causa della proposta di ampliare il periodo di tempo e regolamentare meglio le modalità per conseguire la *vicinanza* della Comunità di Fiemme, gli oppositori presentavano a sostegno della loro tesi, mostrando una certa ignoranza, la storia della Comunità e le sue *consuetudini*, che, come abbiamo appena visto, praticavano esattamente il contrario.

In conclusione, ringraziandovi della cortese attenzione, a tutti voi *neovicini* della Magnifica Comunità di Fiemme, il nostro cordiale benvenuto!